

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 5 giugno 2019 in Roma, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione aziendale della EMMEZETA MODA Srl.

Hanno partecipato:

- **EMMEZETA ITALIA Srl**, rappresentata dal Direttore Generale dott. Manuel Estevez Estevez, e il procuratore speciale dott. Fausto Caravello;
- **FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS** nazionali, rispettivamente in persona dei sigg.ri Vanessa Caccерini, Aurora Blanca e Antonio Vargiu, unitamente alle strutture territoriali ed alle RSA/RSU dei siti interessati

PREMESSO CHE

1. Emmezeta Moda Srl. è un'impresa che ha i propri uffici commerciali in Milano e che svolge sul territorio italiano, in 11 punti vendita/unità produttive, attività diretta di commercio al dettaglio di molteplici prodotti ed articoli di abbigliamento, calzature ed accessori moda. Ad oggi Emmezeta Moda Srl risulta avere complessivamente in forza n. 170 dipendenti e, ai fini INPS, risulta inquadrata nel "settore commercio".
2. Emmezeta Moda Srl con comunicazione 31 maggio 2019 ha attivato una procedura ex artt. 4-24 della L. 223/91 di licenziamento collettivo per cessazione di attività dei punti vendita/unità produttive di Tortona (Al), Campogalliano (Mo), Veggiano (Pd), Bagnaria Arsa (Ud) e Vergiate (Va) per n. 72 dipendenti ivi occupati e strutturalmente pertanto in esubero;
3. Nel corso dell'incontro tenutosi in data odierna l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste alla base dell'avviata procedura, dettagliatamente già esposte nella comunicazione 31 maggio 2019 di avvio procedura che a tal fine si intendono integralmente richiamate. In esito alla trattativa le Parti si sono date atto che il solo utilizzo della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero non consentirebbe una corretta gestione dell'impatto sociale per i dipendenti in esubero e pertanto concordano sull'opportunità di valutare di gestire le eccedenze occupazionali, dichiarate in n. 72 unità, anche facendo ricorso - qualora ne sussistano i presupposti - allo strumento della Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione ex art. 44 D.L.109/18 convertito con L. 130/18

TUTTO CIO' PREMESSO

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale;

2. CASSA INTEGRAZIONE PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA'

Trattandosi di esubero strutturale conseguente a cessazione di attività dei punti vendita di Tortona (Al), Campogalliano (Mo), Veggiano (Pd), Bagnaria Arsa (Ud) e Vergiate (Va), le Parti espressamente dichiarano la non percorribilità del ricorso al contratto di solidarietà.

Su specifica richiesta delle OO.SS. nazionali e delle strutture territoriali e delle RSA/RSU, le Parti - effettuate preliminari positive verifiche (presso il Ministero del Lavoro e delle



Politiche Sciali nonché presso alcune delle Regioni interessate) sulla fattibilità del relativo percorso - si impegnano a stipulare specifico accordo, in sede governativa, avente ad oggetto l'ottenimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale a seguito di cessazione parziale di attività ai sensi dell'art. 44 DL 2.09.2018 convertito con L. 10/18 n. 109 per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2020 (12 mesi) sulla base del piano di politiche attive del lavoro posto in essere dalle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

A seguito della sottoscrizione del predetto accordo in sede governativa, Emmezeta Moda Srl presenterà istanza, alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, di concessione del trattamento di CIGS per cessazione (parziale) di attività ai sensi dell'art. 44 D.L. 109/18 convertito con L. 130/18 per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.07.2019 – 30.06.2020, con sospensione a zero ore (e pertanto senza rotazione) del personale occupato nei Punti Vendita di Tortona (Al), Campogalliano (Mo), Veggiano (Pd), Bagnaria Arsa (Ud) e Vergiate (Va) la cui attività cesserà e verranno chiusi al pubblico.

La società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.

Il piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

a. Percorsi di politica attiva del lavoro

Le Regioni attiveranno percorsi di politica attiva del lavoro che segnaleranno ai lavoratori dichiarati in esubero, come da accordi che verranno presentati, illustrati e allegati;

b. Incentivazioni all'esodo

Come meglio specificato ai punti 3-4 che seguono.

3. **LICENZIAMENTO COLLETTIVO**

Le parti convengono di individuare, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, atto a favorire la ricollocazione del personale, il licenziamento collettivo dei n. 72 lavoratori dichiarati in esubero la cui individuazione avverrà sulla base dei criteri che seguono.

- a. In primo luogo si conviene che - per le ragioni, da intendersi integralmente richiamate nel presente accordo, indicate alle lett. a-b-c-d) del punto IV. della comunicazione 31 maggio 2019 di avvio procedura - la comparazione dei lavoratori ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta ex art.5, L. 223/91, avverrà tra i soli lavoratori appartenenti allo stesso punto vendita per il quale è stata dichiarata la prossima cessazione di attività e senza pertanto alcuna comparazione con i lavoratori operanti presso altri diversi Punti Vendita;
- b. In secondo luogo, limitato l'ambito di comparazione come pattuito alla lett. a. che precede, si conviene che verranno licenziati solamente i lavoratori che abbiano manifestato la volontà di non opporsi al recesso nel rispetto delle tempistiche previste da separate intese. A tali lavoratori verrà erogato un incentivo all'esodo (il cui valore varierà e verrà determinato secondo le modalità ed i criteri riportati nelle predette separate intese) ed una somma a titolo di transazione novativa ex art. 1965 c.c. subordinatamente alla sottoscrizione del verbale individuale di rinuncia e transazione ex artt. 410-411 c.p.c a qualsivoglia pretesa inerente all'intercorso

AV

Am El RS P

AB

[Handwritten signature]

rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione, come meglio specificato in separata intesa;

- c. Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 236/93, che i licenziamenti conseguenti il programma di licenziamento collettivo relativo al personale in forza presso i Punti Vendita di Tortona (Al), Campogalliano (Mo), Veggiano (Pd), Bagnaria Arsa (Ud) e Vergiate (Va), potranno avvenire entro il 30 giugno 2020.


Resta ovviamente inteso che qualora alla data del 01 aprile 2020 i lavoratori individuati ai sensi delle lettere a-b-c-d) che precedono non avranno esaurito le eccedenze dichiarate, verrà attivata nuova procedura ex artt. 4-24 L. 223/91 per il licenziamento di tutti i lavoratori, dichiarati in esubero e risultanti ancora in forza presso i cessati Punti Vendita di Tortona (Al), Campogalliano (Mo), Veggiano (Pd), Bagnaria Arsa (Ud) e Vergiate (Va).

* * *

4. MANCATA (TOTALE O PARZIALE) CONCESSIONE CIGS

Nella denegata ipotesi di mancata (totale o parziale) concessione della CIGS per cessazione di cui al punto 2. che precede, per qualsivoglia causa/ragione (anche ad es. per la non sostenibilità finanziaria, per la mancanza di percorsi di politica attiva da parte di tutte le Regioni coinvolte, ecc...), le parti - riservandosi di incontrarsi per individuare soluzioni condivise finalizzate a regolamentare il periodo in cui i lavoratori sono stati sospesi in CIGS (poi non concessa) - convengono quanto segue:

- a. In ipotesi di totale (e cioè su tutti i Punti Vendita coinvolti) mancata concessione della CIGS la procedura ex lege 223/91 avviata con comunicazione 31 maggio 2019 nonchè tutte le pattuizioni contenute nel presente accordo cesseranno di avere qualsivoglia efficacia dalla data di comunicazione della mancata concessione della CIGS richiesta per ciascuno dei punti vendita, fatto eccezione per quanto concerne i lavoratori che, alla predetta data di comunicazione della mancata concessione della CIGS richiesta del punto vendita ove essi operano, abbiano già manifestato la propria non opposizione al recesso nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle separate intese sopra citate; Emmezeta Moda srl, pertanto, con riferimento al personale ancora in forza presso detti Punti Vendita (sui quali la CIGS richiesta non dovesse essere concessa) alla data di comunicazione della mancata concessione della CIGS richiesta avrà facoltà di avviare immediatamente nuova procedura ex artt. 4-24 L. 223/91 per il licenziamento di tutti i lavoratori ivi occupati.
- b. In ipotesi di solamente parziale (e cioè soltanto su uno o alcuni Punti Vendita coinvolti) mancata concessione della CIGS, la procedura ex lege 223/91 avviata con comunicazione 31 maggio 2019 nonchè tutte le pattuizioni contenute nel presente accordo devono intendersi efficaci e valide limitatamente per quei lavoratori in forza presso i Punti Vendita sui quali la CIGS richiesta risulterà concessa.
- Per quanto riguarda invece i lavoratori in forza presso i Punti Vendita sui quali la CIGS richiesta non risulterà concessa, la procedura ex lege 223/91 avviata con comunicazione 31 maggio 2019 nonchè tutte le pattuizioni contenute nel presente accordo cesseranno di avere qualsivoglia efficacia alla data di comunicazione della mancata concessione della CIGS richiesta per ciascuno dei punti vendita, fatto eccezione per quanto concerne i lavoratori che, alla data di comunicazione della mancata concessione della CIGS richiesta del punto vendita ove essi operano, abbiano già manifestato la propria mancata opposizione al



recesso nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle separate intese sopra citate.

Emmezeta Moda srl, pertanto, con riferimento al personale ancora in forza presso detti Punti Vendita (sui quali la CIGS richiesta non dovesse essere concessa) alla data di comunicazione della mancata concessione della CIGS richiesta avrà facoltà di avviare immediatamente nuova procedura ex artt. 4-24 L. 223/91 per il licenziamento di tutti i lavoratori ivi occupati.


** *** **

Le Parti convengono, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, Legge 23 luglio 1991 n. 223 come modificato dall'art.1, comma 45, della Legge 28 giugno 2012 n. 92, sulla completezza e correttezza delle informazioni contenute nella comunicazione 31 maggio 2019 di avvio procedura, dichiarando espressamente pertanto che qualsivoglia eventuale vizio deve intendersi sanato con il raggiungimento del presente accordo e dando altresì atto del regolare esperimento dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 4 L. 223/91


In considerazione dell'accordo raggiunto, le Parti dichiarano formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

EMMEZETA MODA SRL



PER LE OO.SS



Blanco
Vomene Caracci
Antonio
Eusebio Geronzi
Cordiluppi Nereo
F. S.